



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AGENTI DI VIAGGIO

AUTOTUTELA



PARERE LEGALE SULLO "SCONSIGLIO" IN EGITTO

A seguito di consiglio emanato dalla Farnesina il 28/02/2014, consumatori e Agenti di Viaggio sono nuovamente alle prese con gli annullamenti, e la domanda è la stessa dell'estate 2013: "I T.O. possono applicare le penali previste in contratto nelle ipotesi di annullamento del viaggio?".

Secondo Autotutela, **no**. Questa Associazione ritiene illegittima l'applicazione delle penali da parte dei T.O., fondando il proprio parere sulla natura del contratto. Nello specifico, il consumatore acquistando un "pacchetto turistico" intende soddisfare un unico interesse rappresentato dalla "finalità turistica o scopo di piacere" della vacanza.

L'applicazione delle penali previste nell'accordo è corretta solo quando l'annullamento è frutto di una scelta del consumatore, scelta che deve esprimersi senza eventuali condizionamenti dovuti ad eventi esterni alla "vita privata".

E' palese come la pronuncia di "sconsiglio" - da parte di una Autorità pubblica competente - incida in modo rilevante sullo stato psicologico del consumatore, il quale presa conoscenza dei pericoli nei quali potrebbe incorrere vede svanire la possibilità di godere di un viaggio di piacere, unica ragione che lo aveva condotto alla sottoscrizione del contratto.

Un evento grave e rilevante come quello che coinvolge l'Egitto travolge - sul piano giuridico - l'esistenza del contratto intercorso tra consumatore e Tour Operator modificando, sino a renderla inesistente, la causa del contratto stesso.

Un esempio di vita quotidiana potrà meglio spiegare il concetto; le azioni che compiamo sono sempre indirizzate ad un fine "se ho sete prendo un bicchiere d'acqua, se devo raggiungere un luogo prendo l'auto o il bus". Scopo di queste azioni sono bere e raggiungere una destinazione, scopo di una vacanza è godere del piacere psico-fisico che la stessa dona ed anche della finalità turistica che la stessa offre. Si visitano città nuove per conoscerne la cultura, la cucina e tutto ciò che un Paese diverso da quello "natio" può offrire.

Un viaggio è - senza dubbio - un momento unico ed irripetibile di piacere e crescita culturale e morale di una persona. Mancando la possibilità di raggiungere detto fine, il viaggio perde la sua essenza, la sua natura.

La giurisprudenza (Cass. 24 luglio 2007, n. 16315 e Tribunale Milano 19 aprile 2002) superando le perplessità del passato, ha affermato la rilevanza della "finalità turistica e dello scopo di piacere" del pacchetto turistico individuandola quale causa concreta del contratto.

Venendo meno la possibilità di raggiungere lo scopo della vacanza - per una causa non dipendente dalla volontà di una delle parti - il contratto si estingue perdendo efficacia non potendo prescindere dall'interesse del consumatore - nel caso di specie non solo patrimoniale - che deve sussistere dalla nascita del vincolo sino all'adempimento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AGENTI DI VIAGGIO

AUTOTUTELA



Si poggia su questa riflessione, nonché sulla normativa in materia di consumo e turismo, il sostegno di Autotutela verso gli Agenti di Viaggio ed i consumatori alla richiesta di rimborso integrale delle somme versate ai T.O. per i viaggi annullati in presenza di “sconsiglio”.

In particolare, il Codice del Consumo D.Lgs n. 206/2005 agli artt. 91, 92 e 93 ed il Codice della normativa in tema di ordinamento e mercato del Turismo D.Lgs. n. 79/2011 all’art. 41, comma 2, sanciscono il diritto del turista di recedere dal contratto “...ottenendo la restituzione della somma già corrisposta...” nel caso in cui, prima della partenza, l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto. In presenza di uno “sconsiglio a viaggiare” il T.O. non è in grado di garantire al consumatore il soddisfacimento del proprio unico interesse (finalità turistica e dello scopo di piacere del pacchetto turistico), conseguentemente il contratto non subisce solo una *modifica significativa di un elemento*, ma lo perde irrimediabilmente estinguendosi.

Diritto del turista di recedere dal contratto_“...ottenendo la restituzione della somma già corrisposta...”, significa che il T.O. non è legittimato a trattenere alcuna somma, né per quota di iscrizione o apertura pratica, né a titolo di assicurazione salvo che questa sia di carattere “facoltativo” e il consumatore l’abbia espressamente richiesta all’atto della sottoscrizione del Contratto. Il prezzo del pacchetto turistico comprende i costi di tutti i servizi idonei al raggiungimento dello scopo del contratto: senza possibilità di realizzare il fine dell’accordo, non esiste contratto ed il rimborso dovrà essere totale.

Non guadagnare alcunché dal proprio lavoro è insito nel concetto di “rischio di impresa” che ogni T.O. deve giuridicamente assumersi senza recare danno a chi, colpe, non ha.

AUTOTUTELA – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio

Avv.to Tiziana VIRGILIO
Dr.ssa Samantha MASCIA
Dr.ssa Federica BENINCASA

Torino, 27 marzo 2014